



COMUNE DI TERGU

PROVINCIA DI SASSARI

telefono : 079/ 476070 fax 079/476131

e-mail : serviziosociale@comuneditergu.it

DISCIPLINARE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME DIRETTIVE E CRITERI DI ACCESSO

**Approvato con Deliberazione C.C.
n. 08 del 21.01.2013**

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART.2	FINALITA'
ART.3	LINEE DI INTERVENTO
ART.4	REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE LINEE DI INTERVENTO
ART.5	CONTROLLI E VERIFICHE
ART. 6	ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
ART. 7	CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMUNI A TUTTE LE LINEE DI INTERVENTO.
ART.8	LINEA DI INTERVENTO 1 8.1 – Oggetto e tipologia di attività. 8.2 – Modalità di gestione 8.3 – Criteri di accesso specifici 8.4 – Assegnazione dei punteggi in base al reddito 8.5 – Cause di esclusione e decadenza dall'intervento 8.6 – Obblighi e natura della collaborazione
ART. 9	LINEA DI INTERVENTO 2 9.1 – Oggetto 9.2 – Criteri di accesso specifici. 9.3 – Assegnazione punteggio e formazione della graduatoria 9.4 – Modalità di erogazione del contributo 9.5 – Obblighi dei soggetti destinatari
ART. 10	LINEA DI INTERVENTO 3 10.1 – Oggetto del servizio civico e tipologia delle attività 10.2 – Modalità di accesso 10.3 – Entità del compenso, orario e durata del progetto 10.4 – Modalità e costi di gestione 10.5 – Obblighi e natura della collaborazione 10.6 – Assegnazione dei punteggi in base al reddito 10.7 – Cause di esclusione
ART. 11	DIRITTI DEI SOGGETTI
ART. 12	CONTROLLI
ART. 13	AVVISI PUBBLICI
ART. 14	PRIVACY
ART. 15	ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la realizzazione del programma di interventi di contrasto alle povertà estreme ai sensi della L.R. 29.05.2007 n° 2 e come previsto dalle deliberazioni della Giunta Regionale n.34/31 del 20.07.2009 e n. 19/4 del 08.05.2012.

ARTICOLO 2

FINALITA'

Gli interventi previsti dal presente disciplinare, così come disposto dalle deliberazioni Regionali richiamate all'art. 1, hanno lo scopo di favorire il superamento di situazioni di bisogno economico, anche a carattere temporaneo e straordinario, il reinserimento sociale delle persone e dei loro nuclei familiari, il superamento dell'emarginazione, la promozione delle capacità residue individuali, l'autonomia economica, nell'ottica del rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della persona. Il fine ultimo di tali interventi è quello di arginare la crisi economica e sociale, mediante azioni integrate ed eventi significative ricadute nei confronti dei singoli e della collettività.

ARTICOLO 3

LINEE DI INTERVENTO

Il programma di cui al presente disciplinare è costituito da interventi rivolti alle forme di povertà estrema e si articola in tre linee di intervento:

1. **Linea di intervento n. 1** : Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà. Il sussidio economico è stabilito, nella misura massima di €. 250,00 mensili, per un periodo non superiore ai 6 mesi.
2. **Linea di intervento n. 2** : concessione di contributi il cui importo massimo è fissato in €. 1.000,00 annui, per l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari.
3. **Linea di intervento n. 3** : concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico Comunale per un contributo massimo di €. 400,00 mensili e per un periodo non superiore ai 6 mesi. L'importo verrà ridotto in proporzione alle richieste pervenute.

Vengono considerate in condizioni di povertà le persone e le famiglie che possiedono un ISEE non superiore ad €. 4.500,00, comprensivo dei redditi esenti Irpef. Aggiungendo nel calcolo ISEE anche i redditi esenti IRPEF, non contemplati nel D.lgs 31 marzo 1998 n. 109, si intende valutare le reali condizioni di bisogno attraverso l'effettiva capacità economica di spesa delle persone che richiedono il sussidio. Pertanto, una volta acquisita l'attestazione ISEE da parte dell'interessato, l'ufficio competente provvederà, se necessario, a sommare al reddito ISE riportato nell'attestazione rilasciata dal CAF, gli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente e a dividere l'importo ottenuto per il valore della scala di equivalenza indicato nell'attestazione. Tutte le dichiarazioni riguardanti le situazioni economiche sono espresse con

dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi del DPR n. 445/2000.

Sono pertanto incluse nel computo dei redditi le seguenti provvidenze:

- indennità di accompagnamento;
- pensioni sociali;
- assegni di maternità, previsti dalla L. 448/98 per la donna non lavoratrice;
- contributi integrativi al pagamento del canone di locazione;
- borse di studio percepite da un componente il nucleo familiare;
- contributi economici continuativi/borse lavoro erogati dall'Ente nell'anno precedente a quello della data di presentazione della domanda.

Ogni anno questo Ente si riserva la facoltà di aggiornare annualmente con apposito atto di Giunta sulla base delle direttive RAS, della ripartizione dei fondi, dei bisogni presenti nel territorio e delle priorità programmate:

- **la percentuale di risorse per ogni linea di intervento, l'importo e la durata di ciascuna linea di intervento, l'entità di contributo ed il numero dei destinatari per ciascuna linea di intervento.**

Successivamente alla valutazione delle istanze pervenute e della formazione della graduatoria, il Comune tenuto conto delle richieste ammesse ed in rapporto alle disponibilità finanziarie si riserva la facoltà di procedere con apposito atto:

- a) a rimodulare gli stanziamenti sopra determinati per ogni linea di intervento procedendo alla compensazione delle risorse tra le stesse;
- b) a rideterminare l'importo max dei sussidi e/o la durata degli interventi da erogare qualora le richieste siano in numero inferiore a quelle previste (non superando i limiti previsti dalle direttive RAS)
- c) a stabilire eventuali turnazioni in rapporto alle attività da realizzare;
- d) stabilire un periodo maggiore di inserimento per alcuni casi che verranno valutati dal Responsabile del servizio sociale;
- e) Prevedendo, nel caso di maggiori richieste, eventuale riduzione dell'importo previsto o eventualmente del periodo di fruizione del contributo;

Il sostegno economico può essere erogato a persona diversa dal titolare della domanda in presenza di situazioni specifiche, accertate dal servizio sociale Comunale;

L'accesso è consentito, ad un solo componente per nucleo familiare.

Il nucleo familiare che usufruirà dei suddetti interventi non avrà diritto all'assistenza economica in nessuna altra forma. I sussidi di cui alle linee di intervento 1,2 e 3 non sono accumulabili tra loro.

ARTICOLO 4

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE LINEE DI INTERVENTO.

Possono accedere agli interventi previsti dal presente regolamento di coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- 1) Nuclei familiari residenti nel Comune di **Tergu da almeno 2 anni**;
- 2) età non inferiore agli anni 18;
- 3) idoneità al lavoro (certificato rilasciato dal medico di base);
- 4) Non idoneità al lavoro – opportunamente documentate e motivate;
- 5) in condizione di grave deprivazione economica da lungo tempo, le cui possibilità di inserimento lavorativo sono molto ridotte e possono essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo;

- 6) in condizioni di povertà ma che dispongono di capacità lavorative e di relazione per un rientro nel mercato del lavoro e il superamento della condizione di deprivazione.
- 7) In condizione di grave disagio economico anche temporaneamente derivante ad esempio dalla perdita del lavoro o situazione di malattia non ancora tutelata economicamente da parte di Enti previdenziali.

ARTICOLO 5 CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal capo VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. Verranno effettuate verifiche periodiche per accertare l'effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti.

Sarà compito del Comune verificare che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà a beneficio di tutto il nucleo familiare, anche facendo ricorso, per la gestione degli interventi, ove necessario, alla figura dell'Amministratore di Sostegno, e/o prevedere l'utilizzo di voucher o buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità.

In considerazione della natura del provvedimento, l'Amministrazione valuterà l'effettiva capacità di spesa del nucleo familiare, soprattutto laddove la situazione reale sia diversa da quella anagrafica o si evidenziano situazioni anomale che necessitano di maggior tutela.

L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di sospendere e interrompere in qualsiasi momento il programma qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi da parte del soggetto;
- vengano a mancare e/o decadere le condizioni che ne avevano permesso l'avvio;
- da esse possa derivare un qualsiasi danno al Comune;
- si arrechino danni a cose o persone;
- siano accertate violazioni di legge.
-

ARTICOLO 6 ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Il Comune erogherà le risorse alla luce delle disponibilità finanziarie e in relazione ad una graduatoria elaborata sulla base della somma dei punteggi attribuiti secondo la :

- a) Valutazione di criteri comuni alle tre linee e riferiti alla condizione sociale;
- b) Valutazione dei criteri specifici per ogni singola linea e riferiti alle condizioni reddituali.

Fra coloro che inoltreranno istanza al Comune, sarà data la precedenza, a prescindere dal punteggio di graduatoria a coloro che non hanno beneficiato delle linee di intervento 1,2 e 3 nell'annualità precedente a quella di riferimento bandita, ed a coloro che non hanno lavorato nei cantieri occupazionali attivati nell'annualità precedente a quella del programma di contrasto delle povertà di riferimento bandita.

L'ordine in graduatoria sarà determinato in base al punteggio conseguito.

Successivamente, in caso di parità di punteggio avranno priorità coloro che hanno figli minori a carico.

ARTICOLO 7
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMUNI A TUTTE LE LINEE DI INTERVENTO.

Sono comuni a tutte le linee di intervento (1,2 e 3) i punteggi che derivano dagli elementi valutati nella tabella sottostante:

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI ALLE 3 LINEE	PUNTEGGIO
<p>Nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con figli minori a carico • Con figli a carico di età compresa tra i 18 e 25 anni 	<p>2,50</p> <p>1,5 punto per ciascun minore a carico 0,50 punto per ciascun minore a carico</p>
<p>Nucleo familiare (non monogenitoriale) con figli a carico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con figli minori a carico • Con figli a carico di età compresa tra i 18 e 25 anni 	<p>2</p> <p>1,5 punto per ciascun minore a carico 0,50 punto per ciascun minore a carico</p>
Per minore presente in affidamento familiare	1
<p>Invalidità civile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per ogni persona con invalidità civile superiore al 45% fino al 74% • Per ogni persona con invalidità civile superiore al 75% fino al 100% 	<p>0,50</p> <p>1</p>
Per situazioni di gravità valutate dal servizio sociale: casi di dipendenza, persone inserite in programmi di recupero e/o sottoposte a misure alternative, mancanza di reti sociali, etc..)	Da 1 a 5
<p>Anzianità di disoccupazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inferiore ai 2 anni • Dai 2 ai 5 anni • Superiore ai 5 anni 	<p>0,50</p> <p>1</p> <p>1,50</p>
Abitazione di proprietà agibile o altri beni immobili	-1
Valutazione negativa dei precedenti inserimenti in progetti del servizio sociale	Fino a -2

ART. 8
LINEA DI INTERVENTO 1

LA LINEA DI INTERVENTO 1 PREVEDE LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI ACCERTATA POVERTÀ (TEMPORANEA O DURATURA).

8.1 – Oggetto e tipologia di attività.

L'intervento prevede la concessione di un contributo economico, nella misura massima di €. 250,00 mensili e per un periodo non superiore ai 6 mesi.

Per usufruire del suddetto sussidio sarà necessario da parte del beneficiario sottoscrivere un progetto personalizzato elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari, che preveda impegni personali volti a favorire l'uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione e valorizzazione delle sue capacità.

Tale progetto prevede l'impegno del beneficiario a svolgere una o più attività coerenti con gli obiettivi condivisi, la durata dell'intervento, il monte ore giornaliero/ mensile, l'entità del contributo.

La mancata sottoscrizione del programma o il mancato rispetto di una o più clausole, comporterà la decadenza dal beneficio.

Le tipologie di attività che potranno essere previste sono:

- Attività di pubblica utilità commisurate alle capacità delle persone inserite (servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche, servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico, attività di supporto agli uffici del Comune con mansioni di tipo elementare);
- Frequenza di corsi e percorsi formativi;
- Miglioramento dell'integrazione socio-relazionale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e/o di volontariato;
- Ogni altra attività utile al raggiungimento degli obiettivi.

Sono esclusi dalle attività di collaborazione, usufruendo comunque del sussidio le persone inabili al lavoro in possesso di idonea certificazione rilasciata dalla ASL competente attestante lo stato di invalidità e/o inabilità.

Nell'eventualità in cui l'Amministrazione proceda alla rideterminazione dell'importo massimo del contributo economico per le persone in possesso della pensione di invalidità civile l'intervento sarà ammissibile fino alla concorrenza del contributo mensile stabilito.

8.2 – Modalità di gestione.

Titolare della gestione degli interventi è il Comune, che può avvalersi della collaborazione delle cooperative sociali, delle associazioni di volontariato e di altri organismi del terzo settore per l'organizzazione, la gestione e la verifica del programma.

I beneficiari del programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme, devono:

- facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale;
- accettare eventuali proposte di lavoro compatibili con le proprie capacità e rispondenti ai requisiti di legge in materia di tutela del lavoro;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma sottoscritto.

- Tempestivamente informare i Servizi sociali di ogni significativa variazione della situazione anagrafica, economica, patrimoniale, lavorativa e familiare delle condizioni dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- Dichiarazione di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio- assistenziale.

8.3 – Criteri di accesso specifici.

Per accedere alla linea di intervento 1, il richiedente oltre ai criteri di accesso comuni alle tre linee dovrà essere: privo di reddito o possedere un reddito ISEE ridefinito (cioè calcolando i redditi esenti irpef) non superiore ad €. 4.500,00 annui, comprensivo del reddito ISEE e dei redditi esenti IRPEF riferito all'ultimo anno di riferimento al momento della presentazione della domanda.

Pertanto il reddito ISEE sarà rivalutato nel seguente modo:

ISEE ridefinito = ISe + redditi esenti irpef : valore della scala di equivalenza **

Scala di equivalenza (in base al D.lgs 109/98) è così determinata:

numero dei componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Costituiscono redditi esenti IRPEF:

- Indennità di accompagnamento e pensione di invalidità civile;
- Assegni di maternità e assegni per nucleo familiare con almeno tre figli minori L.448/98;
- Rendite inali
- Contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;
- Contributi di integrazione al reddito (es. L.R. 20/97 – L.R. 11/85; etcc.);
- Borse di studio universitarie;
- Ogni altra provvidenza di sostegno al reddito a carattere continuativo o temporaneo erogata da amministrazioni pubbliche aventi la medesima finalità sociale.

Non sono conteggiate nel computo del reddito le provvidenze relative al programma di povertà estreme delle annualità precedenti.

In presenza di particolari e complesse situazioni di bisogno e di un elevato numero di componenti il nucleo familiare, si potrà estendere il limite di reddito annuo fino ad €. 5.500,00 (sempre comprensivi dei redditi esenti IRPEF) attribuendo in tal caso , un punteggio pari a 0.

8.4 – Assegnazione dei punteggi in base al reddito.

Per la formazione della graduatoria di cui alla linea 1, il punteggio attribuito in base al reddito sarà calcolato secondo la seguente tabella:

ISEE RIDEFINITO	PUNTI
€. 0 a €. 1.000,00	4
Da €. 1.000,01 a 2.500,00	3
Da €. 2.500,01 a 3.500,00	2
Da €. 3.500,01 a 4.500,00	1
Superiore a €. 4.500,01	0

La posizione in graduatoria determinerà l'ordine di chiamata e di attivazione dell'intervento.

Il diritto all'erogazione del sostegno economico mensile per famiglia e persona decorre dalla data di attivazione dell'intervento.

8.5 – Cause di esclusione e decadenza dall'intervento.

Sono esclusi dall'intervento tutti coloro:

- a) il cui indicare ISEE superi l'importo di €. 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF o l'importo di €. 5.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF per particolari o complesse situazioni di bisogno e del numero dei componenti il nucleo familiare;
- b) che non risultino residenti in questo Comune da almeno 2 anni;
- c) che rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto previsti;
- d) la mancata presentazione dell'interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività;
- e) qualsiasi comportamento, atteggiamento o azione posta in essere o intentata dal beneficiario del servizio che sia da minare la reputazione ed il prestigio dell'Amministrazione Comunale, o sia pregiudizievole per l'ordinario svolgimento delle attività o abbia minato la serenità di gruppi e/o persone coinvolte o beneficiarie del servizio;

L'assolvimento del programma da parte del beneficiario è vincolante.

La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto, la rinuncia o la mancata osservanza del piano personalizzato, comporta l'automatica esclusione dai benefici salvo in casi di grave e comprovata necessità documentati al competente servizio sociale comunale.

In caso di assenza l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio dei servizi sociali o di un suo referente e nel caso di malattia o di infortunio dovrà produrre apposita certificazione medica.

Decadranno dall'intervento le persone che, nel corso di svolgimento dello stesso, dovessero accedere, attraverso l'ufficio del lavoro, ai cantieri Comunali e/ o che intraprendono un'attività lavorativa.

8.6 – Obblighi e natura della collaborazione.

L'affidamento del servizio dovrà avvenire mediante la stipula di un piano personalizzato, predisposto sulla base delle direttive Regionali e sulla base delle abilità possedute dall'utente.

Con il piano personalizzato i beneficiari dichiareranno di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale e che predetto servizio, a carattere volontario, persegue una finalità socio assistenziale.

Si precisa inoltre che le prestazioni di servizio effettuate dagli ammessi al beneficio economico non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale a carattere volontario.

I soggetti interessati dovranno dichiarare di conoscere tale circostanza già all'atto della domanda e di accettare tutte le condizioni disciplinate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 9 LINEA DI INTERVENTO 2

LA LINEA DI INTERVENTO 2 PREVEDE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI ACCERTATA POVERTA' FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI ABITATIVI E DEI SERVIZI ESSENZIALI.

9.1 - Oggetto.

Questa linea di intervento prevede la concessione di contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, purchè non coperti da altri finanziamenti da parte di Enti Pubblici che perseguono le medesime finalità (es. L. 431/98 – sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione) o alla riduzione dei costi riferiti a:

- canone di locazione;
- energia elettrica;
- smaltimento dei rifiuti urbani;
- riscaldamento;
- gas cucina;
- consumo dell'acqua potabile
- spese sanitarie (documentabili);
- servizi ed interventi educativi quali: nidi d'infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare etc.. che non risultino già beneficiari di altri contributi pubblici.

La misura del contributo non può essere superiore a €. 1.000,00 annui.

9.2 - Criteri di accesso specifici.

Per accedere alla linea di intervento 2, il richiedente oltre ai criteri comuni alle tre linee dovrà avere:

- un reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo la tabella pubblicata ogni anno dall'ISTAT, secondo la tabella seguente:

Ampiezza della famiglia	coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale (soglia mensile x 12)	Soglia di povertà ISEE
1 componente	0,60	595,48	7.145,76	7.145,00
2 componenti	1,00	992,46	11.909,52	7.585,00
3 componenti	1,33	1.319,97	15.839,64	7.764,00
4 componenti	1,63	1.617,71	19.412,52	7.891,00

5 componenti	1,90	1.885,67	22.628,04	7.939,00
6 componenti	2,16	2.143,71	25.724,52	8.038,00
7 o più compon.	2,40	2.381,90	28.582,80	8.127,00

Pertanto potranno accedere alla linea di intervento 2 i nuclei familiari il cui reddito, calcolato secondo il metodo ISEE, sia pari o inferiore al valore suindicato corrispondente alla ampiezza della famiglia.

Per le annualità successive si provvederà all'adeguamento automatico sulla base delle direttive Regionali.

9.3 – Assegnazione punteggio e formazione della graduatoria.

Per la formazione della graduatoria di cui alla linea 2, il punteggio attribuito in base al reddito sarà calcolato secondo la seguente tabella:

Ampiezza famiglia	Reddito posseduto	punteggio
1 componente	Fino a e. 2.500,00	2
	Da €. 2.500,01 a 4.500,00	1
	Da €. 4.500,01 alla soglia	0
2 componenti	Fino a €. 2.700,00	2
	Da €. 2.700,01 a 5.000,00	1
	Da €. 5.000,01 alla soglia	0
3 componenti	Fino a €. 3.000,00	2
	Da €. 3.000,01 a 5.500,00	1
	Da €. 5.500,01 alla soglia	0
4 componenti	Fino a €. 3.300,00	2
	Da €. 3.300,01 a 5.700,00	1
	Da €. 5.700,01 alla soglia	0
5 componenti	Fino a €. 3.500,00	2
	Da €. 3.500,01 a 5.900,00	1
	Da €. 5.900,01 alla soglia	0
6 componenti	Fino a €. 3.700,00	2
	Da €. 3.700,01 a 6.000,00	1
	Da €. 6.000,01 alla soglia	0
7 o più componenti	Fino a €. 3.900,00	2
	Da €. 3.900,01 a 6.200,00	1
	Da €. 6.200,01 alla soglia	0

9.4 – Modalità di erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo avverrà dietro presentazione di regolare documentazione attestante le spese sostenute per i servizi essenziali, e il contributo erogato sarà equiparato al punteggio ottenuto, infatti un punteggio max darà diritto al rimborso totale e comunque non al di sopra di €. 1.000,00 annui, al punteggio medio verrà rimborsato il 60% delle spese e per il punteggio minimo verrà rimborsato il 40% delle spese.

Il contributo economico può essere erogato a persona diversa dal titolare della domanda in presenza di specifiche situazioni, accertate dal Servizio Sociale Professionale.

Rientra in questa linea anche il rimborso delle spese di natura tributaria per i servizi essenziali (rifiuti solidi urbani, acqua, energia elettrica etc..)

9.5 – Obblighi dei soggetti destinatari.

I destinatari dell'intervento dovranno:

- tempestivamente informare i servizi sociali di ogni variazione della situazione anagrafica, economica , patrimoniale e lavorativa rispetto a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda;
- facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale.

ART. 10 LINEA DI INTERVENTO 3

LINEA DI INTERVENTO 3 PREVEDE LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE.

10.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO CIVICO E TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA'.

Il servizio civico ha come scopo il reinserimento sociale mediante attività socialmente utili volte a rimuovere condizioni di disagio socio. Ambientale dovute a fattori di carattere individuale, sociale e familiare e costituisce una forma di assistenza alternativa all'assegno economico.

Si stabilisce che:

- Per ogni nucleo familiare o convivente (domiciliato nella stessa abitazione) potrà accedere al Servizio civico soltanto un componente;
- Non potranno essere ammesse allo svolgimento del servizio civico comunale le persone che usufruiscano, nello stesso periodo, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da finanziamento pubblico;
- Il nucleo familiare che usufruirà del sostegno per il servizio civico non avrà diritto all'assistenza economica in nessuna altra forma;
- Fra coloro che inoltreranno istanza al Comune, verrà data la precedenza, a prescindere dal punteggio di graduatoria, a coloro che non hanno beneficiato delle linee di intervento 1,2 e 3 nell'annualità precedente a quella di riferimento bandita, ed a coloro che non hanno lavorato nei cantieri occupazionali attivati nell'annualità precedente a quella del programma di contrasto delle povertà di riferimento bandita;
- Decadranno dal servizio civico comunale le persone che, nel corso di svolgimento dello stesso, dovessero accedere, attraverso l'ufficio del lavoro, ai cantieri o altra attività lavorativa;
- Che non adempiano alle indicazioni contenute nel piano personalizzato durante il servizio civico;

Il servizio civico vedrà impiegati in ambito comunale i beneficiari per svolgere servizi di pubblica utilità collettiva nei più disparati settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- 8) servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano, delle piazze e dei giardini pubblici;
- 9) attività di assistenza, accompagnamento a persone disabili e/o anziane;
- 10) attività di collaborazione con il servizio bibliotecario;

- 11) servizio di accompagnamento e di vigilanza presso le scuole presenti nel territorio comunale;
- 12) servizio di pulizia e custodia delle strutture del settore Servizi Sociali (Comune, Centri di Aggregazione anziani e ragazzi, ludoteca, ecc);
- 13) servizi di piccola manutenzione degli edifici pubblici comunali;
- 14) attività di collaborazione con il servizio sociale e con gli altri uffici comunali (attività da definire in base a capacità e/o particolari attitudini del soggetto);
- 15) servizi di supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo organizzate, gestite o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- 16) ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle proprie esigenze;

Considerate le tipologie di mansioni e il cospicuo importo del contributo destinato alle attività di Servizio Civico, i beneficiari dovranno obbligatoriamente sottoscrivere programma personalizzato nel quale dichiareranno di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio assistenziale.

Il comune, attraverso il servizio sociale, è tenuto a valutare l'effettiva capacità di spesa del nucleo familiare, attraverso un monitoraggio di come venga impegnata la somma erogata, pertanto lo stesso Comune potrà erogare tale contributo in buoni per regolamentarne la spesa.

10.2 - MODALITA' DI ACCESSO

I soggetti che intendono accedere agli interventi della linea 3, oltre ai criteri di accesso comuni alle tre linee, dovrà essere:

- privo di reddito o possedere un reddito non superiore a €. 4.500,00 annui, comprensivo del reddito ISEE e dei redditi esenti IRPEF;
- abile al lavoro (dichiarazione del medico di base);
- privo di occupazione o per aver perso il lavoro e privo di coperture assicurative;
- In età compresa tra i 18 e i 65 anni.

In presenza di particolari e complesse situazioni di bisogno e di un elevato numero di componenti il nucleo familiare, si potrà estendere il limite di reddito annuo fino a €. 5.500,00.

10.3 – Entità del compenso, orario e durata del progetto.

Il sussidio sarà concesso per un ammontare massimo di €. 400,00 mensili corrispondenti a 50 ore mensili, fino ad un massimo di sei mesi (eccetto alcuni casi valutati dall'ufficio dei servizi sociali) .

Il monte ore mensile sarà ripartito settimanalmente sulla base delle attività previste nel contratto che verrà stipulato col beneficiario.

L'orario di servizio giornaliero e settimanale sarà concordato con ogni singolo beneficiario e sarà limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze e alle potenzialità del medesimo.

Il compenso forfetario onnicomprensivo sarà liquidato mensilmente dietro presentazione di apposita scheda oraria di presenza, e verranno retribuite solamente le ore effettivamente svolte.

10.4 – Modalità e costi di gestione.

Gli interventi del servizio civico potranno essere gestiti in forma diretta, attraverso il coordinamento delle attività da parte del servizio sociale comunale con il supporto dell'operaio esterno, dell'ufficio di ragioneria.

Le amministrazioni potranno, altresì, optare per la gestione del servizio civico in forma indiretta attraverso affidamento a cooperative sociali e a ditte che potranno dare un orientamento lavorativo allo stesso beneficiario.

I cittadini che prestano il servizio civico sono obbligatoriamente assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio sia per la responsabilità civile verso terzi.

L'Amministrazione Comunale garantirà altresì ai cittadini impegnati nel servizio l'uso di attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi.

I costi di gestione (assicurazione, tutoraggio, acquisti attrezzature, eventuali visite mediche, etc..) sono a carico del Bilancio Comunale, non rientrano nelle risorse messe a disposizione dalla Regione.

Qualora la gestione avvenga in forma indiretta con altri, esterni al Comune, lo stesso Comune dovrà stipulare apposita convenzione e prevedere , tra l'altro il trasferimento delle risorse relative alle spese di gestione per ciascun beneficiario.

10.5 – Obblighi e natura della collaborazione.

L'affidamento del servizio civico dovrà avvenire mediante la stipula di un piano personalizzato, predisposto sulla base delle direttive Regionali e sulla base delle abilità possedute dall'utente.

Con il piano personalizzato i beneficiari dichiareranno di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che , in nessun caso, detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale e che predetto servizio, a carattere volontario, persegue una finalità socio assistenziale.

Si precisa inoltre che le prestazioni di servizio effettuate dagli ammessi al beneficio economico non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale a carattere volontario.

I soggetti interessati dovranno dichiarare di conoscere tale circostanza già all'atto della domanda e di accettare tutte le condizioni disciplinate dall'Amministrazione Comunale.

10.6 – Assegnazione dei punteggi in base al reddito.

Per la formazione della graduatoria di cui alla linea 3, il punteggio attribuito in base al reddito sarà calcolato secondo la seguente tabella:

ISEE ridefinito	punti
Da €. 0 a €. 2.500,00	2
Da €. 2.500,01 a €. 4.500,00	1
Superiore a €. 4.500,01	0

La posizione in graduatoria determinerà l'ordine di chiamata e di attivazione dell'intervento.

10.7 – Cause di esclusione.

Sono esclusi dal programma tutti i cittadini:

- Il cui indicatore ISEE ridefinito superi €. 4.500,00 o l'importo di €. 5.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF per particolari situazioni di bisogno del nucleo familiare;
- Che non risultino abili al lavoro,
- Che non siano residenti nel Comune di Tergu da almeno 2 anni;
- Che svolgano qualsiasi attività lavorativa;
- Che abbiano un'età inferiore a 18 anni o superiore ai 65 anni;
- Che rifiutino di essere inseriti nelle attività indicate dall'Amministrazione Comunale.
- la mancata presentazione dell'interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività;
- qualsiasi comportamento, atteggiamento o azione posta in essere o intentata dal beneficiario del servizio che sia da minare la reputazione ed il prestigio dell'Amministrazione Comunale, o sia pregiudizievole per l'ordinario svolgimento delle attività o abbia minato la serenità di gruppi e/o persone coinvolte o beneficiarie del servizio;

L'assolvimento del programma da parte del beneficiario è vincolante.

La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto, la rinuncia o la mancata osservanza del piano personalizzato, comporta l'automatica esclusione dai benefici salvo in casi di grave e comprovata necessità documentati al competente servizio sociale comunale.

In caso di assenza l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio dei servizi sociali o di un suo referente e nel caso di malattia o di infortunio dovrà produrre apposita certificazione medica.

Decadranno dall'intervento le persone che, nel corso di svolgimento dello stesso, dovessero accedere, attraverso l'ufficio del lavoro, ai cantieri Comunali e/ o che intraprendono un'attività lavorativa.

ARTICOLO 11 DIRITTI DEI SOGGETTI

I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni, ricorrere al Responsabile del Servizio e al Sindaco.

Possono altresì ricorrere al Sindaco e al Responsabile del Servizio nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del Programma. Il Sindaco e il Responsabile del Servizio, sentiti i soggetti interessati, decidono entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

ARTICOLO 12 CONTROLLI

L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari e ha la facoltà di sospendere ed interrompere in qualsiasi momento il programma qualora:

- 17) da esse possa derivare un qualsiasi danno al Comune di Tergu;
- 18) danni a cose o persone;
- 19) vengano a mancare e/o decadere le condizioni che ne avevano permesso l'avvio;
- 20) siano accertate violazioni di legge o di ordini dell'Autorità;

21) non vengano rispettati gli obblighi da parte del soggetto e le direttive impartite.

ARTICOLO 13 AVVISI PUBBLICI

L'Amministrazione Comunale provvederà ad informare la cittadinanza sulle condizioni e procedure per accedere al programma attraverso bandi o avvisi pubblici avendo cura di diffondere l'informazione nei luoghi maggiormente frequentati.

ARTICOLO 14 PRIVACY

La titolarità del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, rimane in capo al Comune di Tergu, che ne potrà fare uso limitatamente agli effetti derivanti dal presente regolamento. I dati devono essere trattati in modo lecito, secondo correttezza, per gli scopi regolamentati dal presente atto, pertinenti alle finalità per le quali vengono raccolti e trattati, conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato e per un tempo determinato.

ARTICOLO 15 ENTRATA IN VIGORE

Le presenti direttive avranno validità a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione.